

Edmund Burke e la cultura giuridica inglese del tardo Settecento

PAOLO RONDINI

1. *Un apologeta dei «pochi al potere»?*

Pochi anni dopo la morte di Burke un giudizio molto tagliente sulla sua figura fu formulato da Bentham, che lo definì un maestro nel «travisare le cose e manipolare i giudizi agitando e infiammando le passioni» nonché un «rappresentante e portavoce dei *pochi al potere*»¹.

Esponente di primo piano del *whiggism* tardo-settecentesco, Burke fu – in effetti – per tutta la vita un paladino dell'ordine istituzionale e sociale inglese scaturito dalla *Glorious Revolution*, vale a dire di quel sistema di governo misto e bilanciato che faceva perno sull'equilibrio fra monarchia, aristocrazia, popolo, e dove il potere era gestito da una classe composta da membri della nobiltà, proprietari terrieri e facoltosi borghesi². Ebbene, proprio l'appassionata difesa dei principi su cui si basava un simile ordinamento cetuale e censitario non poteva che essere il bersaglio preferito delle critiche di chi, come Bentham, indivi-

duava lo scopo precipuo dell'azione politica nel raggiungimento della massima felicità del maggior numero possibile di persone anziché nella difesa degli interessi di *élites* ritenute più virtuose, sagge e prudenti di una moltitudine di *cives* in massima parte poveri e ignoranti.

Lo stesso Bentham ammetteva, d'altra parte, di aver apprezzato gli scritti burkeani antecedenti alla pubblicazione delle *Reflections on the Revolution in France*, ammirandone l'eloquenza, la dignità e la «loro superiorità rispetto ad altri», fino al punto di considerare il loro autore uno spirito «magnanimo e d'animo nobile»³. E a partire dal 1793, quando iniziò ad avvertire una crescente delusione per la tragica piega che stavano assumendo gli eventi francesi in conseguenza dell'avvento del Terrore, anche Bentham finì per manifestare una profonda avversione per quelle che considerava ormai – al pari di Burke – le astratte, pericolose e sovversive affermazioni retoriche dei rivoluzionari⁴.

Il padre del moderno utilitarismo rientrava, dunque, nel novero di quegli esponenti dell'*establishment* culturale britannico che – sull'onda dell'euforia inizialmente alimentata dagli avvenimenti francesi – furono spiazzati dalla dura e intransigente posizione critica assunta da Burke contro le notizie provenienti d'Oltremania. Il campione delle libertà e il nemico del dispotismo, colui che negli anni del lungo regno di Giorgio III si era battuto strenuamente in favore dei diritti dei sudditi e delle prerogative costituzionali degli elettori sia contro gli abusi commessi dalla Corte e dal Governo sia contro le prevaricazioni perpetrate dal Parlamento, sembrava essersi trasformato all'improvviso in un radicale conservatore e strenuo difensore dell'ordine d'Antico Regime contro i pericoli insiti nelle idee libertarie ed egualitarie propalate dai *révolutionnaires*.

Nella prima parte della sua carriera politica Burke non aveva lesinato critiche ai tentativi posti in essere dalla Corona e dai ministri di condizionare i lavori del Parlamento servendosi di lusinghe, minacce e perfino della corruzione, così come aveva contestato l'operato dell'Esecutivo nella gestione dei rapporti con le colonie americane, i cattolici irlandesi e la Compagnia delle Indie Orientali. Né era stata indenne dai suoi strali la stessa *House of Commons*, di cui egli faceva parte, allorché si era arrogata la potestà di giudicare gli addebiti mossi contro Wilkes (il parlamentare accusato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del Primo Ministro Lord Bute) e di annullarne l'elezione a rappresentante del Middlesex. Per tali ragioni – oltre che per l'impegno profuso in difesa del sistema della *rule of law* di un diritto penale più umanitario, della tolleranza religiosa e dell'autonomia

di pensiero, dell'iniziativa economica privata e della proprietà – Burke era stato annoverato fra i giusnaturalisti eredi del tradizionale individualismo inglese e fautori di un costituzionalismo liberale e riformista⁵.

Il dibattito ideologico che conseguì all'uscita nel 1790 delle sue *Reflections* ebbe, però, l'effetto di provocare una dolorosa frattura fra Burke e i *Whigs* come Fox e Sheridan, sulle prime propensi a considerare gli eventi francesi alla stregua dei moti libertari scoppiati nell'Inghilterra seicentesca e nell'America di pochi anni prima. Ma anche il *milieu* intellettuale si divise fra coloro che continuavano a stimare Burke e chi riteneva che fosse ormai passato nel novero dei conservatori e dei sostenitori più reazionari del partito dell'ordine costituito. Le censure burkeane consideravano la *Révolution* un mostro feroce, dedito a distruggere tutto ciò che aveva reso grande la Francia nei secoli (monarchia, nobiltà, clero, commercio, arti, scienze), e paventavano altresì i rischi che avrebbero potuto correre le secolari istituzioni e tradizioni europee a causa di fattori quali la cieca fiducia riposta nell'astrattezza ideologica e nell'onnipotenza del popolo. Era, dunque, inevitabile che le *Reflections* e gli scritti successivi dello stesso tenore fossero valutati – a seconda dei casi – come la peggiore espressione del pensiero contro-rivoluzionario o, al contrario, l'assennata difesa di un modello sociale basato su valori morali e precetti di origine divina inconciliabili con l'applicazione meccanicistica di teorie metafisiche⁶.

Prescindendo, peraltro, dal prendere in esame le diverse posizioni in cui si articolò dopo la morte di Burke il dibattito scientifico innescato a più livelli (politico, legale, sociale, economico) dalle idee esposte nei

suoi tanti *pamphlets* e discorsi parlamentari, quale fu il ruolo di questo statista e dotto erudito di storia, filosofia e diritto nel panorama della cultura inglese settecentesca?

2. *Le passioni del giovane Burke*

Nelle opere di Burke era frequente il ricorso a concetti e principi estrapolati dalle regole della *common law*, dal diritto romano e canonico, dal pensiero giusnaturalista e dalle opere dei grandi giuristi britannici (Bracton, Coke, Hooker, Selden, Blackstone, Wallace, Grey, Elly, Sullivan). Si trattava di rinvii che denotavano un'approfondita conoscenza delle circostanze storiche in cui si erano evoluti il diritto vigente in Inghilterra e la *Ancient Constitution*, nonché una salda conoscenza delle tradizioni giuridiche anglo-sassoni ed europee. I problemi relativi all'ordine politico-istituzionale, al buon governo, all'ordinato e armonioso funzionamento della società erano sempre trattati invocando l'equità dei precetti normativi, la giustizia e il benessere generale, l'adozione di un ordinamento costituzionale contemplante un esercizio bilanciato del potere, un godimento pieno ed effettivo delle libertà naturali a dispetto di ogni forma di arbitrio⁷.

Eppure, Burke non fu mai un giurista a tutto tondo, perché non portò a termine il *cursus studiorum* presso gli *Inns of Court*, né si dedicò mai alla pratica legale o all'insegnamento, limitandosi a sfruttare abilmente nella sua carriera di parlamentare e libellista le conoscenze assimilate nell'apprendimento dei rudimenti della giurisprudenza. La frequentazione del *Middle Temple* gli consentì, però, di acquisire la

condizione mentale tipica dei *common lawyers*, vale a dire l'idea che il complesso delle regole giuridiche non fosse un qualcosa di statico, bensì un'entità che si sviluppava nel tempo in modo lento e costante, per effetto dell'accumulo di soluzioni ai problemi contingenti degli uomini elaborate da una ristretta cerchia di tecnici e pratici, chiamati a tener conto di circostanze sociali, politiche, istituzionali, economiche e religiose in continuo mutamento⁸.

Le nozioni apprese in gioventù gli fornirono anche una discreta familiarità con le dinamiche evolutive e applicative del diritto inglese e di quello europeo. Egli ebbe così modo di maturare un atteggiamento fortemente critico nei confronti dei metodi di insegnamento – considerati troppo nozionistici, impersonali e gretti – in uso presso gli studi legali e le corti londinesi⁹. La sua esperienza personale lo portava a concordare con le osservazioni esposte da Blackstone nel *Discourse on the Study of Law* (1758) in merito ai guasti prodotti dalla prassi di ammettere al tirocinio professionale forense tanti giovani istruiti e dotati di principi morali senza fornirli di un previo e ampio «background of education» sul piano teorico, con il rischio così di trasformare dei *gentlemen* in persone fredde e aride, pronte a considerare «the law solely as a lucrative trade»¹⁰.

Burke condivideva, poi, con lo stesso Blackstone e con Coke la convinzione che la *common law* dovesse la sua fortuna al fatto di riflettere la ragionevolezza e l'infallibilità di un'esperienza secolare fatta di continui raffronti con le statuizioni del *ius naturale* di matrice divina¹¹. I pregi di un simile *case law* consistevano nel rispecchiare i precetti della giustizia originale di Dio e nel sostanzarsi in una serie di giudicati

emessi allo scopo di interpretare, adattare e lasciare alle generazioni successive un patrimonio di usi e istituti risalenti a epoche immemorabili. Persino le norme emanate dal Parlamento, le *statute laws*, erano deputate a svolgere un ruolo sussidiario, poiché potevano contemplare una disciplina radicalmente nuova solo in casi eccezionali e per motivi di opportunità pubblica (ad esempio, in relazione a questioni commerciali e mercantili)¹².

Inoltre, la *judge-made law* inglese non si basava su teorie o astrazioni concettuali. La sua legittimazione e autorevolezza derivavano dalla circostanza di costituire un diritto giurisprudenziale frutto dell'esperienza di un'intera nazione e di esprimere una ragione collettiva cristallizzatasi in una serie di «pregiudizi», vale a dire di usanze, credenze e opinioni comuni concernenti i fatti della vita, il cui valore plurisecolare era attestato dal loro essere costantemente valorizzate e apprezzate dal popolo¹³. La *common law* possedeva, però, al contempo un'intrinseca capacità di evolvere, in virtù del suo operare con metodo analogico e grazie alla possibilità di adattarsi continuamente ai nuovi casi e problemi posti dalla realtà. Sotto questo aspetto le sue regole incarnavano, al pari di quelle costituzionali, lo spirito dei principi del diritto naturale, poiché possedevano il carattere di disposizioni di tipo equitativo rivolte a mitigare, per quanto possibile, le dure conseguenze derivanti da un'applicazione meccanicistica dei precetti giuridici¹⁴.

Burke riteneva anche che la scienza legale inglese dovesse riconoscere a Coke, Blackstone e ai giuristi *whig* impegnati nell'accertare il *pedigree* delle libertà britanniche il merito di aver rilevato alcuni degli aspetti più critici dell'ordinamento

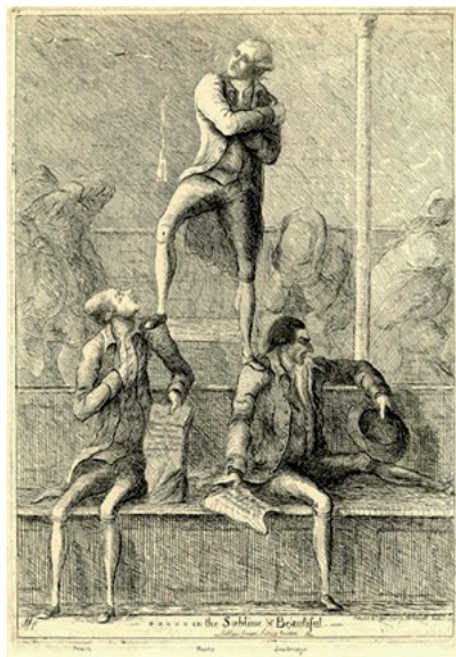
giuridico dell'Inghilterra, contribuendo a rimuovere un po' di quell'oscurità e confusione che avvolgevano il sistema delle sue leggi. A tale proposito egli indicava tra i difetti della *common law* il gergo spesso incomprensibile e i rituali misteriosi (che ne rendevano l'interpretazione una prerogativa esclusiva di una ristretta cerchia di pratici), gli espedienti e le finzioni adottate per aggirare procedure ormai desuete o risolvere questioni inedite, le forme processuali troppo complesse e macchinose (con conseguenti lungaggini e spese a danno dei cittadini), gli abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia penale¹⁵.

Al di là di queste considerazioni, tuttavia, dalla lettura delle opere di Burke non è agevole estrapolare una coerente teoria generale del diritto nella forma di un'esposizione sistematica di principi o di una trattazione commentaristica di norme, poiché le sue osservazioni sulla giurisprudenza sono frutto in massima parte della necessità di dare un responso a specifici problemi della vita politica, sociale ed economica. È noto, del resto, come Burke – in consonanza con il pensiero di Hume e degli illuministi scozzesi – preferisse un uso empirico della ragione a uno meramente teoretico. Egli diffidava di ogni forma di dogmatismo e sistematizzazione astratta che potesse impedire di valutare i concreti bisogni della società civile. I ragionamenti metafisici non erano di per sé deprecabili, ma potevano risultare erronei o infondati, se analizzati alla luce di quella pietra di paragone di ogni ideologia che era l'esperienza della prassi quotidiana¹⁶. Persino nell'utilizzare come fondamentale metro di giudizio i dogmi del *ius naturale* divino si dovevano tenere in debito conto i diversi contesti e le peculiari condizioni di vita di ogni popolo, ricono-

scendo quindi che non esistevano soluzioni universalmente valide per tutelare le libertà degli uomini¹⁷.

Nel condurre la sua battaglia in favore non di astratti *rights of Man* ma di concreti diritti per tutti i membri di una ordinata società civile, Burke era indotto a esaltare in modo particolare il sistema costituzionale inglese di fine Settecento e i privilegi da esso assicurati ai cittadini anglo-sassoni. La *Ancient Constitution* britannica non era il risultato di estemporanei esperimenti di ingegneria socio-politica ma un lascito intergenerazionale, vale a dire un patrimonio comune acquisito in via prescrittiva e riflettente un ordine istituzionale e gerarchico diretto a salvaguardare le libertà storicamente confermate da una plurisecolare tradizione giurisprudenziale e di governo¹⁸.

Le leggi e le istituzioni britanniche non dovevano, però, considerarsi eterne e imm modificabili, poiché il carattere della loro continuità storica non implicava anche quello della staticità nel tempo. Burke concordava con la visione blackstoniana di uno *status quo* frutto di un lungo processo evolutivo, nel corso del quale *élites* di statisti rappresentanti gli interessi della comunità si erano virtuosamente avvalsi di principi guida come la prudenza, la saggezza e l'esperienza per adattare – laddove possibile – l'ordine sociale, politico e normativo ereditato dal passato alle mutevoli circostanze in cui si era venuta a trovare la società¹⁹. Dai tentativi di adeguare l'esistente, venendo incontro ai cangianti bisogni dei consociati e prendendo atto delle contaminazioni avvenute a più livelli (istituzionale, giuridico, sociale, economico) per effetto dei contatti con il continente, erano così scaturite rilevanti novità nelle forme di organizzazione dello Stato e dei rapporti intersoggettivi



Burke on the sublime and beautiful, stampa ad opera di James Sayers, 1785

non riconducibili alla volontà e alla ragione di un singolo individuo ma allo spirito di adattamento dell'intera collettività²⁰.

Questa concezione storicistica e gradualistica aveva la sua scaturigine negli studi compiuti da Burke in gioventù, nonché nelle analisi concernenti le origini del diritto inglese delineate in alcune delle sue prime opere – *An Essay towards an Abridgment of the English History* (1757) e *Fragment. An Essay towards an History of the Laws of England* (1757) – in cui egli rilevava lo stato poco dignitoso in cui versavano le ricerche concernenti la storia della *common law* e dell'ordinamento politico-istituzionale del suo paese. Pur non avendo mai dato una veste definitiva a entrambi questi lavori, rimasti probabilmente incompiuti a causa della

sopraggiunta pubblicazione di due autorevoli capolavori quali la *History of England* di Hume e i *Commentaries* di Blackstone, Burke esprimeva in essi le sue convinzioni concernenti il peculiare *status* dell'Inghilterra settecentesca e chiariva fino a che punto egli concordasse con le interpretazioni proposte dagli storici e giuristi *whig*²¹.

La sua opinione era che la vulgata *whigish* concernente la natura eccezionale e insulare della *Ancient Constitution* e della *common law* fosse opinabile sotto il profilo della prospettiva storica. Autori come Coke, Hale o Blackstone tendevano, ad esempio, a sopravvalutare il ruolo svolto dagli antichi legislatori dei regni anglo-sassoni e, per converso, a non tenere in sufficiente considerazione fattori come la *conquest* normanna e la conseguente introduzione degli istituti feudali, il diffondersi del cristianesimo e delle norme canonistiche, l'influenza esercitata dal *ius commune* europeo per il tramite dei rapporti economici e culturali con gli Stati continentali²². Ne conseguiva che risultava discutibile anche la convinzione radicata in molti *common lawyers* secondo cui lo spirito delle loro leggi e istituzioni potesse essere *immemorial*, vale a dire che regole e soluzioni adottate nel corso dei secoli dai giudici e dal Parlamento in difesa delle antiche libertà avessero conservato un valore pressoché originale, venendo solo occasionalmente ridefinite e perfezionate in risposta ai bisogni della società²³. Lo studio della storia del diritto consentiva, invece, di appurare che valori fondamentali, quali la giustizia, il buon governo e il bene comune, si erano affermati in Inghilterra in concomitanza con il passaggio da epoche dominate dalla superstizione e dalla violenza a periodi contrassegnati dal sopraggiungere di circostanze favorevoli a uno svilup-

po in senso sempre più liberale del sistema paese, grazie anche alla positiva interazione fra fattori esterni (ad esempio, l'arrivo dei normanni o l'influenza delle legislazioni di altri paesi) e interni (la promulgazione della *Magna Carta* o del *Bill of Rights*)²⁴.

Tale approccio evoluzionistico accomunava Burke alle interpretazioni elaborate da Brady, Selman e Hume, mentre lo induceva a soppesare con occhio critico le ricostruzioni – da lui ritenute un po' troppo frettolose e superficiali – prospettate da chi alla stregua di Coke, Hale o Blackstone celebrava incondizionatamente il carattere immemoriale e prescrittivo degli ordinamenti giuridici e politici inglesi, confidando così in una loro presunzione di validità fondata solo sul fatto di aver superato gli innumerevoli test posti da un uso reiterato nel tempo anziché su una razionalità intrinseca deducibile dalle relative *rationes* primigenie²⁵.

Nel caso, ad esempio, della *History of the Common Law of England* di Hale i rilievi burkeani erano diretti a rimarcare le carenze espositive nel delineare le fonti del diritto, le antiche procedure giudiziali, i cambiamenti epocali avvenuti nell'evoluzione plurisecolare del quadro legislativo e costituzionale²⁶. In particolare, Burke non condivideva l'assunto secondo cui non sarebbe stato necessario attardarsi in accurate indagini relative alla genesi di norme scaturite da decisioni assunte dai giudici, dal Parlamento e dal popolo in occasioni e per motivi di cui non era rimasta, di fatto, memoria alcuna. La fiducia riposta da Hale nel valore di una giurisprudenza sviluppata in condizioni eccezionali e dalle origini remote portava a includerlo nel novero di quei giuristi che a dispetto di un'ottima preparazione scientifica, di un profondo senso del giusto e di uno spirito liberale

avevano contribuito a legittimare l'uso di una terminologia rozza e oscura, di una sistematica confusa, di un modo di ragionare che non deduceva lo spirito delle leggi in relazione a criteri precisi ma sulla scorta di fattori incostanti e in buona parte metagiuridici²⁷.

3. *Riformare per non rivoluzionare*

L'importanza attribuita da Burke a un'approfondita conoscenza dell'evoluzione storica del diritto era dettata dalla convinzione che lo sviluppo armonico di una società civile, libera e ordinata dipendesse in massima parte dall'esistenza di un organico e razionale sistema legale, concepito in modo da promuovere la pace e l'armonia fra i cittadini tutelando le loro fondamentali libertà e prerogative da ogni forma di violenza o abuso. In questo senso la *scientia iuris* si poteva considerare alla stregua di uno fra i più importanti prodotti dell'intelletto umano, in grado di esprimere la saggezza di secoli e di combinare fra loro i principi naturali della giustizia eterna in risposta alle infinite necessità degli uomini.

I valori e i legami su cui si basava una compagine sociale potevano, dunque, essere protetti efficacemente contro i pericoli rappresentati da derive dispotiche del potere, o da ideologie metafisiche inneggianti alla possibilità di rimodellare *ex novo* le basi dell'ordine esistente, solo allorché si fossero comprese le fondamentali lezioni della storia. E fra tali insegnamenti Burke annoverava l'acquisizione della consapevolezza che gli ordinamenti politici e giuridici non potessero essere espressione dei propositi di un singolo individuo o di un ristretto

gruppo di legislatori, dovendo piuttosto incarnare la sapienza e le conoscenze accumulate da più generazioni nel tentativo di disciplinare le relazioni interpersonali e i rapporti Stato-cittadini sulla base di regole e convenzioni ritenute particolarmente vantaggiose per tutti²⁸.

Le decisioni concernenti la tutela di diritti originari e primari come l'esistenza, l'autodeterminazione o la proprietà non potevano essere assunte attenendosi solo ad astratte teorie o a presunte verità dal valore scientifico assoluto. La valutazione delle infinite e variabili circostanze della vita richiedeva, infatti, che per conseguire la felicità della collettività si dovesse tener conto di principi razionali testati empiricamente, come quelli della prudenza (ossia l'accortezza nel discernere le azioni giuste e vantaggiose per la comunità sulla base dell'esperienza secolare di un intero popolo) e della convenienza per il benessere comune. Ne conseguiva che la tesi di chi riteneva di poter plasmare la realtà esistente in modo difforme dall'ordine divino delle cose era del tutto irragionevole e pericolosa per la stabilità della società e la conservazione delle libertà conquistate nel tempo²⁹.

Nel soppesare con occhio critico i postulati del giusnaturalismo moderno, concernenti lo stato presociale e il *pactum societatis* che avrebbe dato origine alla convivenza civile, Burke mostrava di concordare con le opinioni espresse da chi – come Hume e Blackstone – esprimeva dei dubbi sulle concezioni contrattualistiche formulate da Hobbes e Locke. Era decisamente azzardato instillare in menti troppo esaltate o deboli sul piano intellettuale la certezza che ognuno potesse stabilire autonomamente e con l'ausilio della sola volontà quali fossero i suoi diritti assoluti e come dare

loro attuazione, se non addirittura ricorrere a simili concetti astratti per valutare l'operato dei governi e l'esercizio della sovranità³⁰. Piuttosto, dal momento che il *ius naturale* doveva intendersi come una manifestazione della superiore *ratio Dei* impressa nella mente umana, si poteva affermare che libertà e doveri individuali non derivassero dalla stipula di un qualche tipo di patto ma dalle relazioni intercorrenti fra il Signore e le sue creature, nonché dalla circostanza che l'unica forma di aggregazione collettiva esistente da tempi immemorabili fosse proprio la società civile, i cui membri godevano automaticamente di privilegi e obblighi in quanto parte di tale consesso originario³¹.

Al pari di Blackstone, poi, anche Burke riteneva che nell'interesse del perseguimento del bene generale lo Stato dovesse garantire a tutti i consociati la sicurezza di poter partecipare in modo equo ed eguale ai vantaggi derivanti dal vivere in comune, e ciò a dispetto delle inevitabili diseguaglianze (per intelligenza, carattere, educazione, ricchezza, etc.) esistenti fra di loro. I diritti fondamentali e innati degli esseri umani dovevano, quindi, essere dichiarati, riconosciuti e tutelati in atti o documenti ufficiali – di carattere normativo o giudiziario – in modo da renderli propriamente 'civili', specificando cioè modalità, forme e limiti di un loro concreto godimento in relazione alle peculiari circostanze di vita all'interno delle diverse comunità³². E in questo processo di tipo declaratorio ogni regola e principio enunciato positivamente da uomini saggi, guidati dalla prudenza e illuminati dall'esperienza della tradizione, avrebbe dovuto riflettere – per quanto possibile – sia la ragione e la giustizia eterne sia le usanze e i temperamenti del popolo³³.

La costituzione e le leggi dell'Inghilterra, in particolare, si potevano valutare alla stregua della loro effettiva capacità di assicurare a tutti i cittadini britannici la possibilità di continuare a godere in piena sicurezza dei benefici che spettavano ai membri della società, e in special modo di quelle libertà il cui esercizio secolare era giustificato ai sensi della *prepossession toward antiquity* celebrata da Coke e Blackstone, secondo i quali tali prerogative – inizialmente acquisite con il beneplacito divino in via ereditaria e prescrittiva – erano state in seguito sancite da carte e accordi suggellati dalla Corona e dal Parlamento³⁴. Nell'ordinamento politico-istituzionale inglese, governato dalla *rule of law* e rispecchiante l'articolazione del popolo in corpi intermedi gerarchizzati, l'esercizio dei diritti dell'individuo non si sostanzialmente nell'imporre ai propri simili una volontà arbitraria e capricciosa, bensì nel prendere atto di far parte di una *partnership* civile fondata su uno spirito di mutua solidarietà e piena condivisione di virtù e imperfezioni, sul principio del *neminem laedere*, sul rispetto dei limiti all'agire umano imposti dallo Stato nel nome dell'interesse pubblico e dell'eguaglianza davanti alla legge³⁵.

Il riferimento all'esistenza di *corporate bodies* decisivi per l'ordinato funzionamento della compagine statale costitutiva, peraltro, un altro importante elemento di dissonanza fra il pensiero di Burke e quello dei giusnaturalisti come Locke, che individuavano l'origine e la legittimazione di ogni potere nell'unanime consenso da cui era scaturito il contratto sociale. Affascinato dalla lettura delle opere di Montesquieu e Blackstone, Burke considerava il popolo come un'entità strutturata nel corso dei secoli in un insieme di ceti e corporazioni

interagenti fra loro sulla base di un sistema di relazioni gerarchiche simili a quelle esistenti in natura³⁶. Da tale constatazione egli derivava la certezza che l'esercizio concreto del governo di un paese non potesse essere affidato nel nome dei principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza dei cittadini a una moltitudine di uomini privi delle necessarie virtù morali, etiche e religiose. Al contrario, si doveva confidare nell'aristocrazia formata dai migliori per onore e merito, educazione e istruzione, ricchezza ed esperienza degli affari politici ed economici³⁷.

Questa visione cetualistica e censitaria si fondava sull'assunto che non tutti possedessero le doti della cautela e prudenza dettate dalla «giusta ragione», indispensabili perché gli statisti potessero perseguire il benessere collettivo e compiere le scelte più convenienti e opportune sia sul piano morale della giustizia sia su quello pratico dei vantaggi economici³⁸. Ecco perché sin dai primi scritti e discorsi parlamentari dedicati ai rapporti con le colonie americane e con gli irlandesi Burke rivolse sempre ai politici il monito a non attardarsi in discussioni dogmatiche concernenti i diritti dell'Uomo, foriere di gravi pericoli per la sopravvivenza delle libertà inglesi nonché dell'ordine sociale e istituzionale del paese, spronandoli piuttosto a operare in modo da conseguire la felicità concreta non solo dei loro concittadini ma anche delle generazioni future³⁹.

Eppure, Burke non era un utilitarista in senso moderno, perché a differenza di Bentham non attribuiva allo Stato il compito di ottenere la *greatest happiness of the greatest number* bensì quello di tutelare l'aspirazione di ogni individuo a possedere pacificamente i propri beni. Il lento e co-

stante miglioramento della qualità di vita della popolazione non richiedeva un intervento attivo del governo, volto a stabilire positivamente quali fossero le libertà degli uomini e quali i principi cui attenersi o le condotte da porre in essere per poterne godere. Traendo spunto dalle argomentazioni di Smith e Priestley volte a circoscrivere l'interferenza delle istituzioni pubbliche nell'esistenza e nelle scelte delle persone, Burke riteneva che per realizzare l'interesse generale fosse sufficiente eliminare gli sprechi e il superfluo nella gestione del potere, ridurre le spese della pubblica amministrazione e le tasse, abrogare le norme inutili. In questo modo sarebbe stato possibile garantire l'effettivo godimento di quei diritti naturali – come, per l'appunto, la proprietà – che in quanto espressione di una superiore legge morale e divina non si potevano considerare creati o graziosamente concessi da un potere sovrano⁴⁰.

Ai sensi di una simile concezione storicistica, empirista e liberale del progresso umano il perseguimento del bene comune – identificato nella cosiddetta convenienza sociale – era legato in modo indissolubile al rispetto dell'esperienza del passato e alla conservazione degli istituti politici e giuridici che avevano contribuito a prevenire l'insorgere di derive arbitrarie nell'esercizio del potere. Solo in via eventuale, e come risorsa estrema, si poteva ipotizzare di procedere all'attuazione di moderate riforme, vale a dire di cambiamenti diretti a produrre effetti benefici e durevoli nel tempo, in quanto realizzati per ragioni di prudenza e concepiti con la saggezza dettata dalla ragione⁴¹. Non a caso, sin dai tempi di Coke una lunga serie di statisti e giuristi inglesi aveva manifestato la medesima mentalità conservativa e legalitaria nell'esaltare il

valore delle statuizioni della *common law*, elaborate in via consuetudinaria e giurisprudenziale, confermate in *statutes laws*, ed elevate al rango di disposizioni da non sottoporre ad affrettate e mal concepite innovazioni⁴².

La convinzione che per conseguire la felicità di un popolo fosse indispensabile rispettarne le tradizioni trovava, poi, una conferma nella disamina della storia inglese e, in particolare, delle modalità di instaurazione della forma di governo mista e bilanciata, che presentava degli indiscutibili vantaggi rispetto a quelle fondate sul mito di una illuminata ragione di Stato (l'Austria di Giuseppe II e la Russia di Caterina II) o su un astratto diritto all'auto-determinazione della nazione (la Francia rivoluzionaria). In proposito Burke concordava con l'interpretazione lockeana e blackstoniana della *Glorious Revolution*, secondo cui il trionfo di principi quali la suddivisione dei poteri, la *rule of law* e il *King in Parliament* aveva consentito di prevenire ogni tipologia di deriva dispotica nonché di conservare l'esercizio di antiche libertà (di tolleranza religiosa, di pensiero) e diritti (alla vita, istruzione, iniziativa economica, proprietà, attività lavorativa, giustizia)⁴³.

Nei difficili frangenti del 1688 l'Inghilterra aveva saggiamente scelto di percorrere la strada di un cambiamento ponderato e moderato, tale cioè da preservare l'ordine politico e sociale incentrato sull'equilibrio fra le tre forze monarchia-aristocrazia-popolo, adattandolo ai nuovi bisogni della realtà e producendo solo un mutamento dinastico, anziché spazzare via lo *status quo* esistente sulla scorta di ragionamenti astratti e senza tenere in debito conto i concreti benefici o svantaggi arrecati agli uomini⁴⁴. La 'gloriosa e pacifica' rivolu-

zione si poteva, così, considerare a tutti gli effetti come «non fatta ma impedita»: in una situazione di eccezionale gravità il popolo non si era ribellato esercitando la resistenza di matrice lockeana ma una più limitata disobbedienza, volta a produrre una «piccola e temporanea deviazione» dagli schemi della vecchia *constitution of government*⁴⁵. Paradossalmente, persino un trauma come la successiva perdita delle colonie americane poteva essere valutato alla stessa stregua, vale a dire come un evento diretto non a distruggere ma a conservare l'esistente, visto che i sudditi d'oltre oceano erano insorti contro un governo che ritenevano dispotico, non più rappresentativo dei loro interessi, e accusato di volere ledere le prerogative di cui essi già godevano in quanto cittadini britannici⁴⁶.

In una società articolata in corpi intermedi come quella inglese del tardo Seicento si era, dunque, preso atto che lo Stato doveva necessariamente ottenere il consenso delle varie forze e istituzioni espressione di interessi potenzialmente confliggenti (la Corona, il Parlamento, la Chiesa, le masse popolari). La compartecipazione continua e fattiva al conseguimento dell'utilità generale da parte dei diversi gruppi sociali era, infatti, il presupposto imprescindibile per conservare un livello di stabilità e di ordine sufficiente a tutelare le libertà individuali e a prevenire un esercizio abusivo di poteri e funzioni pubbliche che – se non prontamente contrastato – avrebbe potuto essere legittimato dal trascorrere del tempo⁴⁷. A tale proposito Burke condannava qualsiasi vessazione o coercizione perpetrata adducendo la difesa dei precetti costituzionali, indipendentemente dalla circostanza che fosse posta in essere da monarchi troppo ambiziosi e intraprendenti (quale il *Patriot*

King invocato da Bolingbrocke per rimediare all'insipienza della classe politica), da un governo composto esclusivamente da *King's friends* (poco propensi a perseguire gli interessi della collettività), da parlamentari corrotti o decisi a esercitare poteri loro non spettanti (come nel caso dell'annullamento dell'elezione di Wilkes).

I rapporti fra Re, Parlamento e popolo si basavano, del resto, su accordi di natura fiduciaria che comportavano per i contraenti l'onere di agire per il bene comune senza favorire singole fazioni o consorterie. Peraltro, Burke riteneva che non si potesse pretendere da chi per ragioni dinastiche, elettive o istituzionali fosse stato chiamato a esercitare la difficile arte del 'buon governo' di sacrificare del tutto la propria indipendenza di pensiero e giudizio a causa dei volubili umori dell'opinione pubblica⁴⁸.

Il legame fra elettori e parlamentari – in particolare – non poteva considerarsi alla stregua di un mandato di tipo imperativo e vincolante, poiché la *ratio* della rappresentanza politica contemplata dalla costituzione e dalle leggi inglesi non era quella di obbligare i membri della *House of Commons* a obbedire ciecamente alle istruzioni di chi li aveva votati⁴⁹. Come autorevolmente affermato da Cocke, Locke e Blackstone, gli eletti nei vari distretti non potevano operare in qualità di meri ambasciatori o avvocati dei differenti e opposti bisogni locali, poiché essi formavano l'assemblea deliberativa dell'intera nazione e dovevano mettere al servizio di tutto il paese le loro superiori attitudini e conoscenze, virtù e capacità, ragionevolezza e discernimento⁵⁰.

L'oligarchia costituita da uomini di naturale importanza, rango e dignità – provenienti in massima parte dalle fila dell'aristocrazia, dei proprietari terrieri e della

ricca borghesia – non poteva certo essere esclusa dall'esercizio del potere a pena di sovvertire gli equilibri politici e sociali scaturiti dalla *Glorious Revolution* e tutelati dall'*Ancient Constitution*. Una tale posizione di privilegio comportava, peraltro, dei doveri verso il paese e, in particolare, quello di agire in favore dell'interesse pubblico, senza quindi asservirsi alla volontà della Corona né favorire il tornaconto di corporazioni, ceti, gruppi partitici o di pressione⁵¹. Agli eletti in Parlamento, infatti, più che creare nuove leggi era richiesto di conservare quelle acquisite in via prescrittiva, contribuendo così a prevenire gli abusi del potere con il mantenere in vita quel consolidato sistema di *checks and balances* istituzionali che nel corso del tempo aveva contribuito a preservare gli antichi diritti britannici⁵².

Burke era convinto che sin dall'epoca di Coke fosse ormai ben radicata nella tradizione del pensiero giuridico inglese la distinzione fra rappresentanza elettiva e virtuale. Quest'ultima era da intendersi come il presupposto di quella effettiva, perché basata su una naturale comunione di sentimenti, desideri, interessi fra il popolo e le *élites* formate dagli elementi migliori della società. E tali ottimati – in qualità di membri della Camera dei Comuni – erano chiamati a rappresentare virtualmente ogni suddito dell'Impero, compresi quelli che non li avevano votati o che non avevano potuto farlo (in quanto esclusi dal corpo elettorale per ragioni di censo o perché irlandesi cattolici, coloni americani, sudditi indiani)⁵³.

Si trattava, in fondo, della stessa forma di rapporto fiduciario da sempre esistente fra i cittadini e le altre istituzioni del paese (la Corona, i *Lords*, i giudici, le giurie), le quali pur in assenza della legittimazione

derivante da un titolo di natura elettiva dovevano comunque agire nell'interesse generale, cooperando e controbilanciandosi le une con le altre⁵⁴. La pratica del governare richiedeva in tutti coloro che fossero coinvolti nel suo esercizio il possesso di virtù morali, intelligenza e conoscenze non comuni, per poter assicurare uno sviluppo armonico e pacifico della società civile nonché discernere i pericoli insiti nell'indulgere in comportamenti demagogici fomentanti pericolose passioni popolari o l'insorgere di derive autoritarie⁵⁵.

Come si può facilmente intuire, Burke traeva da queste riflessioni molti argomenti su cui fondare la sua recisa condanna della palingenesi rivoluzionaria francese. Al di là della Manica si era giunti al punto di infrangere le secolari convenzioni che legavano governati e governanti, sconvolgendo così i tradizionali assetti delle organizzazioni sociali, statali, economiche, religiose, anziché scegliere la strada più prudente e saggia di contestare gli abusi e le inefficienze del governo in quanto atti contrari ai rapporti di *trust* originariamente instauratosi fra gli uomini con il nascere delle prime forme di aggregazione sociale⁵⁶.

L'utopia democratica fondata sui dogmi astratti dell'uguaglianza e della sovranità della nazione aveva indotto i francesi a spazzare via quei corpi intermedi che riflettevano le naturali differenze fra individui, e che esercitavano un controllo sull'esercizio del potere diretto ad assicurare il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico. I rivoluzionari si erano illusi di poter plasmare una costituzione e una legislazione radicalmente nuove, che fossero espressione della volontà generale e di una ragione non più obnubilata da false credenze ed errori del passato. Fuorviati dalle teorie di

Voltaire, Rousseau e Helvétius inneggianti a un individualismo razionalista e astratto, i sostenitori della necessità di un radicale cambiamento avevano finito per ripudiare la concezione della famiglia, delle associazioni, delle piccole comunità locali come luoghi in cui apprendere l'importanza di valori fondamentali quali la tolleranza delle opinioni e credenze altrui o la possibilità di disporre liberamente dei propri beni e di esercitare un'attività economica⁵⁷.

Burke valutava, invece, il sorgere degli ordinamenti e delle istituzioni sociali in una prospettiva gradualistica e progressiva, considerandoli il prodotto di un lento processo di sperimentazione e accumulazione nel tempo. Di conseguenza, erano le teorie speculative a dover trarre ispirazione dalla realtà e adattarsi alla pratica della vita quotidiana anziché il contrario. Di qui la critica verso i cambiamenti troppo radicali, frettolosi e imprudenti, accusati di alterare i percorsi degli abituali comportamenti umani, di sconfiggere consolidate convinzioni e abitudini, di contrastare fedi religiose o altre credenze largamente condivise e di grande aiuto per i loro simpatizzanti, di rendere le persone preda di passioni irrazionali o fanatismi di vario genere (come l'aspirazione all'esercizio di poteri incontrollati)⁵⁸.

Anziché preservare o ripristinare antiche libertà, un'*Assemblée Nationale* dominata da membri della piccola borghesia manifestamente inatti a valutare gli interessi del paese e a condurre gli affari di governo – in quanto assetati di potere e ricchezza nonché privi delle necessarie doti di «scienza, prudenza e integrità» – stava distruggendo le tradizioni e l'autorità del passato per ricreare lo Stato sulla base di principi astratti e non consolidati dall'esperienza storica,

ignorando di spianare la strada a una possibile involuzione anarchica o dittatoriale⁵⁹. Agli occhi di Burke le sommosse francesi avevano assunto ben presto un tono sinistro e radicale, trasformandosi da una sollevazione popolare inizialmente votata alla proclamazione dei *Droits de l'Homme* in una rivoluzione basata sul militarismo ideologico e sul totalitarismo del concetto di *Nation*. E a differenza di quanto avvenuto con i moti inglesi e americani era, allora, altissimo il rischio che si finisse per legittimare l'impiego della forza e del terrore contro ogni nemico interno ed esterno, oltre che giustificare – per assurdo – qualsiasi limitazione delle condotte individuali imposta nel nome di un superiore interesse collettivo o statale⁶⁰.

4. *Burke e Bentham: due maîtres à penser per la cultura inglese del XIX secolo*

Le critiche formulate da Burke contro i propositi dei *révolutionnaires* di procedere a una completa rigenerazione morale dell'uomo e della società sovvertendo assetti sociali, convenzioni politiche, ordinamenti istituzionali e giuridici, nonché 'pregiudizi' popolari (usanze, credenze morali e religiose) plurisecolari, rappresentano la cifra distintiva dei suoi ultimi scritti. Nel riportare il caustico giudizio di Bentham concernente la rilevanza del pensiero burkeano, si è già rilevato come fu proprio l'interpretazione negativa degli eventi francesi a sorprendere molti di coloro che prima del 1789 avevano apprezzato la figura di Burke. Si trattava, del resto, di una presa di posizione destinata a produrre per molto tempo pareri contrastanti in seno all'*intelligenza*

che si riconosceva nei principi e nei valori del liberalismo britannico.

L'addebito benthamiano di aver disprezzato la «logica, alias metafisica [...] la scienza che rende chiare, corrette, complete e coerenti le idee», e di aver sfruttato la retorica e l'oratoria per orientare i giudizi dell'opinione pubblica facendo leva sulle passioni e immaginazioni a tutto vantaggio di un'oligarchia di ricchi e potenti⁶¹, trovava infatti un parziale riscontro nei giudizi critici esposti da alcuni esponenti della stessa area *whig* cui apparteneva Burke. Fox, Millar, MacIntosh o Brougham, ad esempio, gli rimproveravano di essere un allarmista e un fomentatore di panico, un paladino della vecchia aristocrazia fondiaria, un antimodernista ignaro delle trasformazioni socio-economiche avvenute in Francia e, quindi, delle vere cause e della reale natura della rivoluzione francese. Quanto, poi, all'assunto secondo cui in ogni differente paese la libertà dei cittadini e il diritto a un buon governo fossero da considerarsi come un lascito inter-generazionale confermato solennemente in atti ufficiali o per il sopraggiungere di una sorta di prescrizione acquisitiva, a tale postulato si poteva obiettare che si condannava a un ben triste destino tutti quei popoli che non avessero mai goduto di simili privilegi e non avrebbero potuto, pertanto, trovarne le radici nelle loro tradizioni e usanze⁶².

In realtà, pur essendo Burke un paladino del collaudato sistema di relazioni politiche e sociali dell'Inghilterra tardo-settecentesca, frutto di una lenta e costante evoluzione avvenuta nel tempo a opera di sagge e prudenti riforme, si deve rilevare come il modello da lui decantato fosse già quello di una moderna società liberale e capitalista, fondata su un'economia di mercato e sulla

possibilità di sfruttare i diritti tutelati dallo Stato in modo da trarne sia un profitto personale sia un vantaggio per la collettività⁶³.

Il *fil rouge* che legava le sue riflessioni era, infatti, la condanna del monopolio assoluto del potere e di un suo uso improprio, senza distinzioni in merito a chi ne fosse il detentore. Tali forme di arbitrii erano inconciliabili con un'idea di libertà – strettamente correlata ai concetti di pace e ordine pubblico, virtù e morale, religione e predominio della legge – che assumeva i connotati della possibilità di porre in essere solo quelle condotte che non fossero lesive delle prerogative altrui⁶⁴. In questo senso Burke era a tutti gli effetti un esponente della borghesia fondiaria e mercantile inglese, le cui fila si stavano progressivamente ingrossando per effetto della rivoluzione industriale fino a divenire un corpo intermedio interessato a svolgere un ruolo sempre più determinante in Parlamento e in seno al Governo (invocando, ad esempio, una gestione più efficiente ed economa degli affari pubblici e delle risorse dello Stato, oppure pretendendo che si lasciasse mano libera all'iniziativa privata e all'esercizio del diritto di proprietà senza indulgere in politiche volte a redistribuire la ricchezza)⁶⁵.

Per i detrattori di Burke, del resto, si poteva persino formulare a suo carico l'addebito di non aver mai deflesso dal ravvisare in leggi «eque» e «utili» ispirate da Dio il palladio dei fondamentali diritti naturali attribuiti all'individuo dallo stesso Creatore e non da un qualche illuminato legislatore⁶⁶. Egli continuò, infatti, per tutta la vita a ritenere che la difesa di valori come il benessere della comunità, l'armonia fra i cittadini e la giustizia generale dipendesse in massima parte dalla circostanza che le regole normative positivamente create da-

gli uomini rispecchiassero l'equità e l'utilità di quelle di matrice divina disciplinanti il funzionamento dell'universo. E se 'eque' potevano considerarsi solo le leggi basate su una rigorosa eguaglianza e imparzialità di trattamento, le stesse norme potevano altresì considerarsi 'utili' solo allorché la loro *ratio* fosse stata quella di perseguire non un concetto indefinito come la massima felicità del maggior numero di persone bensì un concreto interesse pubblico e generale (come l'effettivo godimento dei diritti reali o della libertà di impresa)⁶⁷.

Ebbene, da queste considerazioni emerge chiaramente quali potessero essere le ragioni che inducevano Bentham a criticare la concezione burkeana del diritto e delle forme di organizzazione e gestione del potere. Condividere la visione storicistica, gradualistica e prescrittiva di Burke significava, infatti, considerare le istituzioni e le leggi di un dato paese come il risultato di un lungo processo evolutivo, volto a conseguire un'imperfetta applicazione dei principi del *ius naturale* alle specifiche condizioni di vita e ai peculiari 'pregiudizi' di un popolo. Ma ciò non poteva che indurre a dubitare della possibilità di rifondare il sistema giuridico e politico vigente, se non addirittura di costruirne *ex novo* di più organici e funzionali, operando in una prospettiva di stampo utilitaristico e positivistico⁶⁸.

Per Bentham, invece, era doveroso prendere in seria considerazione la necessità di riformare gli antichi organi governativi e gli ormai datati precetti normativi inglesi, in quanto non più idonei ad assecondare le aspirazioni e i bisogni dei cittadini assicurando alla loro maggioranza il più ampio livello possibile di prosperità e di benessere. Se poi egli diffidava – al pari di Burke – delle teorie contrattualistiche del

giusnaturalismo, come pure delle enunciazioni astratte e dogmatiche dei rivoluzionari inneggianti a diritti assoluti e inalienabili, allo stesso tempo Bentham riteneva che fosse compito precipuo dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitavano l'esercizio delle libertà individuali e il conseguimento della felicità generale, fra cui – *in primis* – proprio quelle istituzioni, leggi, pratiche e convinzioni comuni che erano esaltate da Burke come un prezioso retaggio del passato da salvaguardare a ogni costo⁶⁹.

Le argomentazioni benthamiane erano, altresì, dirette a evidenziare gli svantaggi di un sistema di gestione del potere, ritenuto poco rappresentativo di quella classe media che sembrava essere più in sintonia con gli interessi del popolo di quanto non lo fossero le *élites* aristocratiche, fondiarie e commerciali. Persino le disposizioni della *common law* e della *statute law* non erano esenti da critiche, a causa degli inconvenienti prodotti dal fatto di essere un diritto di natura prevalentemente giurisprudenziale e gestito da una ristretta cerchia di pratici, poco chiaro e semplice, non compendiato in strumenti di facile consultazione come i codici, e carente sotto il profilo umanitario (specie in campo penale o in relazione alla tutela dei lavoratori, dei malati, dei poveri)⁷⁰.

Era, dunque, auspicabile procedere a una ricostruzione degli assetti della società civile da condurre in accordo con i principi della ragione e secondo un disegno ispirato sia ai valori del tradizionale liberalismo britannico sia a un più moderno concetto di utilità, consistente – quest'ultima – non nei benefici conseguibili grazie alla conformità delle regole e delle forme organizzative adottate dagli uomini a quelle naturali di origine divina ma più prosaicamente nella

«felicità» che lo Stato avrebbe dovuto assicurare con il suo operato all'intero corpo sociale⁷¹. Nel contestare, in particolare, l'indole evolutiva ed ereditaria della costituzione e delle leggi inglesi, esaltata non solo da Burke ma anche da Blackstone e dai giuristi *whig*, Bentham dimostrava che era possibile assumere un forte atteggiamento critico verso la supposta autorità del passato, per spingersi così sino al punto di riformare l'esistente procedendo alla creazione di qualcosa di radicalmente nuovo come un *corpus* codicistico di norme positivizzate in conformità ai canoni di completezza, semplicità, chiarezza, immediatezza e non interpretabilità del loro dettato⁷².

Questa visione costruttivista e razionalista – favorevole a interventi dello Stato diretti a rinnovare la costituzione, il diritto, la politica, l'economia e ogni altro aspetto della vita dei cittadini nel nome della massima felicità generale – non poteva, evidentemente, che indurre Bentham a divergere in modo radicale dalle opinioni di Burke⁷³.

A dividerli, quindi, non era tanto il giudizio negativo formulato da Burke nei confronti dell'ideologia e degli effetti della rivoluzione francese, visto che anche Bentham criticava i postulati giusnaturalistici su cui si fondavano le rivendicazioni dei rivoluzionari e il dogma secondo cui i diritti fondamentali dell'uomo fossero solo da dichiararsi solennemente, senza possibilità alcuna per l'ingegno umano di ampliarne il novero o modificarne la portata per contingenti ragioni di utilità⁷⁴. Né essi dissentivano nel ritenere che in alcune circostanze cruciali della vita politica inglese la Corona, l'Esecutivo e il Parlamento si fossero macchiati della colpa di aver alimentato – con condotte arbitrarie, inadeguate, oppressive, frutto di corruzione o malversazione –

il malcontento dei sudditi e l'indifferenza verso quelle istituzioni che avrebbero dovuto esercitare benignamente la difficile arte del governare senza tiranneggiare il popolo bensì operando in suo favore⁷⁵.

Piuttosto, i motivi per cui Bentham non poteva condividere la filosofia sottesa al pensiero burkeano – gli stessi che avrebbero indotto parte dei giuristi anglo-sassoni del XIX secolo a dividersi in detrattori e sostenitori di Burke – erano da ricercare nella sfiducia professata da quest'ultimo verso il ricorso alla sola ragione analitica dell'uomo e alle innovazioni potenzialmente iconoclaste dell'esistente da essa ispirate. Secondo molti dei suoi critici questa diffidenza lo avrebbe indotto ad assumere un atteggiamento di anacronistica e irrazionale riverenza verso tutto ciò che poteva ricondursi nel novero delle sagge tradizioni e dei vantaggiosi 'pregiudizi' dei *Britons* (*l'Ancient Constitution*, il governo degli ottimati, le prerogative e i diritti acquisiti in via prescrittiva, una *common law* espressione di un superiore ordine naturale, l'utilità intesa come l'opportunità di un atto in relazione ai fini di ispirazione divina da perseguire e ai mezzi da impiegare in ossequio ai disegni providenziali)⁷⁶.

Nel corso dell'Ottocento, d'altra parte, sarebbe ben presto emerso in seno alla cultura giuridica anglo-sassone il dubbio che un eccessivo entusiasmo nel condividere il punto di vista critico di Bentham nei confronti delle istituzioni britanniche potesse portare a trascurare i pericoli insiti nell'adottare il principio utilitaristico come criterio esclusivo per valutare la convenienza morale degli atti politici e delle leggi, delle forme d'interazione e coabitazione fra ceti e individui, dell'operato degli enti pubblici e delle associazioni di persone. La battaglia

condotta da Bentham e dai suoi discepoli nel nome della sicurezza e del benessere generale della collettività poteva, infatti, rivelarsi nefasta per quelle libertà e prerogative – vecchie e al contempo nuove – reputate da molti come i veri diritti fondamentali dell'uomo da preservare contro gli arbitrii dello Stato⁷⁷.

Per coloro che paventavano una simile evenienza, e in generale non condividevano molti degli aspetti più radicali del pensiero benthamiano, poteva allora essere conveniente adottare come un prezioso punto di riferimento le parole di chi, proprio come Burke, aveva sempre ritenuto che i delicati meccanismi di funzionamento della società civile nel suo complesso fossero comprensibili a un numero ristretto di eletti e riformabili procedendo esclusivamente con estrema cautela. Solo a poche menti, guidate dalle doti naturali della saggezza e della prudenza nonché dalle conoscenze e dalle esperienze acquisite nel corso della vita, era chiaro come non si potessero alterare in modo incisivo e profondo gli assetti esistenti senza il rischio di provocare un collasso dell'intero sistema della convivenza umana⁷⁸. Non sorprende, dunque, che anche durante il XIX secolo molti politici, giuristi, filosofi e intellettuali abbiano continuato a subire il fascino discreto delle idee burkeane e a manifestare un atteggiamento di prudente deferenza verso quelle che erano pur sempre considerate le razionali e funzionali tradizioni del popolo inglese, formanti un prezioso lascito del passato da trasmettere alle generazioni future limitandosi ad adattare alle nuove esigenze della comunità per mezzo di pochi interventi mirati e ben meditati sul piano degli effetti conseguibili.

- ¹ J. Bentham, *Defence of economy Against the Right Honourable Edmund Burke*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, vol. V, pp. 278-301, qui pp. 283, 301, e X, p. 510.
- ² E. Burke, *Reflections on the Revolution in France*, in *Select Works of Edmund Burke*, 2 voll., Indianapolis, Liberty Fund, 1999, pp. 172-173.
- ³ J. Bentham, *Aphorisms Comprehensive and Concise*, in *The Works of Jeremy Bentham* cit., vol. X, p. 564.
- ⁴ C. Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 68-70.
- ⁵ M. Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico nel pensiero politico di Edmund Burke*, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999, pp. 21-23; C.B. Macpherson, *Burke*, Genova, il melangolo, 1999, pp. 14-16, pp. 43-58.
- ⁶ Lenci, *Individualismo democratico* cit., pp. 23-30; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 14-15.
- ⁷ P.J. Stanlis, *Introduction in Edmund Burke. Selected Writings and Speeches*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2009, pp. 1-43, qui pp. 5-7.
- ⁸ S.P. Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, in D. Dwan, C. J. Insole (eds.), *Edmund Burke*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 67-79, p. 68.
- ⁹ E. Burke, *Speech on American Taxation*, in E. Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, Boston, Brown, 1839, vol. I, pp. 433-495, pp. 461-462.
- ¹⁰ T.W. Copeland, *Edmund Burke and the Book Reviews in Dodsley's Annual Register*, in «Publications of the Modern Language Association of America (PMLA)», n. 57, 1942/2, pp. 446-468, p. 456.
- ¹¹ Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 119.
- ¹² G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studi su Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 160-161.
- ¹³ Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 182-183.
- ¹⁴ E. Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 237-287, pp. 255-256.
- ¹⁵ E. Burke, *A Vindication of Natural Society*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. I, pp. 1-53, pp. 41-46.
- ¹⁶ E. Burke, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 402-413, pp. 406-407.
- ¹⁷ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 14-15, 33-42; I. Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 195-208, qui pp. 199-201, pp. 212-213.
- ¹⁸ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 17-18, pp. 69-70; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. II: *L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 100-101; D. Craig, *Burke and the Constitution*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 108-110.
- ¹⁹ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England in Four Books*, Philadelphia, Lippincott, 1893, p. 59; E. Burke, *Speech on presenting to the House of Commons, Feb. 11, 1780, a Plan for the better Security of the Independence of Parliament, and the Economical Reformation of the Civil and other Establishments*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. II, pp. 151-231; E. Burke, *A Letter from the Right Hon. Edmund Burke, to a noble Lord, on the Attacks made upon his Pension*, in *The House of Lords, by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale, early in the present Sessions of Parliament, 1796*, in ivi, vol. IV, pp. 281-328, qui pp. 292-295; Burke, *Speech on a Motion made by the right Hon. Wm. Dowdeswell, for leave to bring in a Bill for explaining the Powers of Juries in Prosecutions for Libels*, in ivi, vol. V, pp. 421-426; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 363-364.
- ²⁰ J.G.A. Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, in Id., *Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History*, New York, Atheneum, 1973, pp. 202-232, qui pp. 202-215; S.P. Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 70-74; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 196-200.
- ²¹ S. Ayling, *Edmund Burke. His life and opinions*, London, Murray, 1988, p. 15; M. D'Addio, *Storia e politica*, in Id., *Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 97-154, qui p. 97, p. 141.
- ²² Burke, *An Essay towards an Abridgment of the English History*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 563, 581, 587, 716-717.
- ²³ Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-105; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit.?, pp. 68-69.
- ²⁴ Burke, *An Essay towards an Abridgment of the English History*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. 1839, V, pp. 717-726; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 119-120.
- ²⁵ Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 208-209, pp. 217-222; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-106; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 68-70.
- ²⁶ Burke, *Letter From Mr. Burke to a Member of the National Assembly in Answer to some Objections to his Book on French Affairs. 1791*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. III, p. 295, e ivi, *Fragment. An Essay towards an History of the Laws of England*, in vol. V, pp. 716-717.
- ²⁷ Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 223-224; I. Kramnick, *The rage of Edmund Burke. Portrait of an ambivalent conservative*, New York, Basic

- Books, 1977, p. 91.
- ²⁸ Burke, *Speech on American Taxation*, cit., vol. I, pp. 461-462; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 191-192.
- ²⁹ Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., vol. III, pp. 348-349, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., vol. V, pp. 406-407; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 151-155.
- ³⁰ J. Pappin, *Edmund Burke's Philosophy of Rights*, in I. Crowe (ed.), *Edmund Burke. His life and legacy*, Dublin, Four Courts Press, 1997, pp. 115-127, qui pp. 115-119; Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 28-29; Costa, *Civitas* cit., pp. 103-104; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., pp. 118-119.
- ³¹ Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., pp. 8-9; Id., *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 380-381, pp. 416-426, e ivi, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., p. 255, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., p. 405.
- ³² Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 254-257; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 119-123.
- ³³ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 74-75; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit.?, pp. 75-76.
- ³⁴ Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. I, pp. 126-128, e vol. II, p. 59; Burke, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., pp. 404-405; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 119-120.
- ³⁵ Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 253-266; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 150-151.
- ³⁶ Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., pp. 25-26; Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico*, cit., pp. 151-152, 180-181.
- ³⁷ Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., pp. 47-49, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 424, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., p. 403; ivi, *Reflections on the Revolution in France*, cit, p. 147, pp. 172-173.
- ³⁸ Burke, *Speech on American Taxation*, cit., pp. 489-490, e ivi, *Speech on moving Resolutions for Conciliation with the Colonies*, March 22, 1775, cit., pp. 48-49, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 348-349, e ivi, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 255-256, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., pp. 402-408; ivi, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 152-154.
- ³⁹ Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 31-35; G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale*. Studi su Edmund Burke, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 4-5; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., pp. 120-128.
- ⁴⁰ H.J. Laski, *Political Thought in England from Locke to Bentham*, New York-London, Holt and Company-Williams and Norgate, 1920, pp. 191-194; Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., p. 161; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 90-95.
- ⁴¹ Costa, *Civitas* cit., pp. 106-107; Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., pp. 70-74; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 196.
- ⁴² A. Martelloni, *Introduzione*, in E. Burke, *Scritti politici*, Torino, Utet, 1963, pp. 9-23, p. 20.
- ⁴³ Laski, *Political Thought in England*, cit., pp. 175-177, pp. 236-243; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-105.
- ⁴⁴ Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 206-211; Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 24-25; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 106-110.
- ⁴⁵ Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 381; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 101-121; Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. II, p. 59.
- ⁴⁶ Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 24-25; C. Martinnelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 55-56.
- ⁴⁷ M. Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*, Torino, Istituto giuridico della R. Università, 1930, pp. 10-14; D'Addio, *Natura e società in Burke*, cit., pp. 55-57; ivi, *Storia e politica*, cit., p. 140.
- ⁴⁸ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 58-61; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 106-110; Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., pp. 70-72.
- ⁴⁹ L. Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, Roma, LUISS, 1992, pp. 22-24; Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale*, cit., pp. 8-9, 114.
- ⁵⁰ E. Coke, *The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England; Concerning the Jurisdiction of Courts*, London, Clarke and Sons, 1817, p. 14; Burke, *Speech to the Electors of Bristol, on his being declared by the Sheriffs, duly elected one of the Representatives in Parliament for that City, on Thursday the Third of November, 1774*, cit., pp. 12-13, e ivi, *Speech on presenting to the House of Commons, Feb. 11, 1780, a Plan for the better Security of the Independence of Parliament, and the Economical Reformation of the Civil*

- and other Establishments, cit., vol. II, pp. 225-226; Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. I, p. 157.
- ⁵¹ Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., vol. I, pp. 47-49.
- ⁵² Martelloni, *Introduzione*, cit., pp. 15-19; Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale*, cit., pp. 8-9, 114.
- ⁵³ Burke, *A Letter to Sir H. Langrishe, Bart. M. P. on the Subject of the Roman Catholics of Ireland*, cit., vol. III, pp. 489-490, pp. 521-522.
- ⁵⁴ Burke, *Thoughts on the Cause of the Present Discontents*, cit., vol. I, pp. 378-379, pp. 395-396, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., vol. III, pp. 452-453.
- ⁵⁵ Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, cit., pp. 23-25.
- ⁵⁶ D. Tosini, *Sociologia del costituzionalismo moderno*, in A. Cevolini (a cura di), *Potere e modernità. Stato, Diritto, Costituzione*, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 108-109; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., p. 128.
- ⁵⁷ J.J. Chevallier, *Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 232-235; Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 204-210; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 199.
- ⁵⁸ Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, cit., p. 4; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 199-202, e pp. 212-213.
- ⁵⁹ Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 131.
- ⁶⁰ S. Blakemore, *Rereading the French Revolution: Burke and the Paradoxes of History*, in I. Crowe (ed.), *Edmund Burke. His life and legacy*, Dublin, Four Courts Press, 1997, pp. 48-61, pp. 57-58; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 102-104.
- ⁶¹ J. Bentham, *Notes made by Bentham in his Memorandum-book, 1818-19*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of his executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, X, p. 510.
- ⁶² Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 53-54, p. 60.
- ⁶³ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 88-90; Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica*, cit., pp. 46-48.
- ⁶⁴ Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 70, 124-125.
- ⁶⁵ Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., p. 161; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 25, 90-91.
- ⁶⁶ Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., V, pp. 256-257.
- ⁶⁷ Macpherson, *Burke*, cit., pp. 43, 88-89.
- ⁶⁸ Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., p. 77.
- ⁶⁹ J. Bentham, *A Fragment on Government*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1838, vol. I, pp. 261-272, 286-288; ivi, *Constitutional Code*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, vol. IX, pp. 51-60.
- ⁷⁰ Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 153 e 277-283; Bentham, *Constitutional Code*, cit., pp. 47, 59-60.
- ⁷¹ Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 1-4, 34, 245-246, 270-272.
- ⁷² H.L.A. Hart, *Demystification of the Law*, in Id., *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 22-32; A. Davies, *Jeremy Bentham (1748-1832): the utilitarian foundations of collectivism*, in «Libertarian Heritage», n. 15, 1995, pp. 1-11, qui pp. 4-8; Costa, *Civitas*, cit., pp. 202, 214-217; A. Torre, *Legal historians e dottrina costituzionale inglese: un'egemonia intellettuale*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 19, 2010, pp. 111-124, qui pp. 112-113.
- ⁷³ Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 287-295.
- ⁷⁴ Ivi, pp. 261-262, 286-288.
- ⁷⁵ Bentham, *Constitutional Code*, cit., pp. 59-66, 73-76.
- ⁷⁶ Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 29-32; Dwan, *Burke and Utility*, cit., pp. 132-133.
- ⁷⁷ Hart, *Demystification of the Law*, cit., pp. 36.
- ⁷⁸ Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 455-456.